



Atto TOB3UY		
Settore	T	Ambiente e Pianificazione Territ.le
Servizio	AU	Ecologia e ambiente
U.O.	0030	Rifiuti e Cave
Ufficio	TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo
C.d.R.	0023	Ecologia e Ambiente
Autorizzazione impianto		
N. Reg. Decr.	426/2020	Data 16/11/2020
N. Protocollo	62560/2020	
Oggetto: Ditta Cartonfer S.r.l. Vittorio Veneto		
Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.		
Rettifica errori materiali dell'Allegato Tecnico		
D.D.P. n. 94 del 17/03/2020 - D.Lgs. 152/2006		
IL DIRIGENTE		
VISTO il D.D.P. n. 94 del 17/03/2020 con il quale la ditta		
Cartonfer S.r.l., con sede legale in Via Piemonte, 5 in		
comune di Vittorio Veneto (TV), C.F. e P. IVA 4375100262,		
è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.		
152/2006 alla realizzazione delle modifiche richieste con		
nota del 28/06/2019, assunta ai prot. nn. 41328, 41331,		
41333, 41336 del 28/06/2019 e al prot. n. 41424 del		
01/07/2019, all'impianto di recupero di rifiuti non		
pericolosi sito in comune di Vittorio Veneto (TV), in Via		
Piemonte 5, su un'area catastalmente identificata al foglio		
n. 78 mappali 580, 1353, 1728 e 1348;		
Pag. 1 di 3		



PRESO atto che l'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del provvedimento, contiene alcuni errori materiali nella Sezione B Gestione dei Rifiuti e nelle prescrizioni specifiche che sono:

1. il riferimento al D.Lgs. 151/2005 per il codice EER 160214, nella Tabella della Sezione B - rifiuti conferibili;
2. la mancata indicazione tra le attività autorizzate dell'operazione di recupero R4 per il codice EER 170604;
3. l'indicazione, nelle Prescrizioni Specifiche, punto 6, lettera e) del codice EER 160114 anziché del codice EER 160214;
4. il richiamo, nelle Prescrizioni Specifiche, punto 6, lettera f) della lettera f) anziché della corretta lettera e);
5. il riferimento al D.Lgs. 151/2005, nelle Prescrizioni Specifiche, punto 6, lettera g);

RITENUTO di correggere e sostituire l'Allegato Tecnico per i motivi sopra richiamati;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;



VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

DECRETA

ART. 1 - L'elenco dei codici EER dei Rifiuti riportati nell'Allegato Tecnico Sezione B Gestione dei Rifiuti e prescrizioni collegate del D.D.P. n. 94 del 17/03/2020 è sostituito dall'Allegato del presente provvedimento.

ART. 2 - Rimane valido quant'altro prescritto dal D.D.P. n. 94 del 17/03/2020 non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 3 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 4 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Vittorio Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

dott. Simone Busoni



Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Cartonfer S.r.l., Comune di Vittorio Veneto. Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. Autorizzazione all'esercizio con modifica. D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

Atto: TOB3UY

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	8
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	9
Altre prescrizioni.....	10
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	13
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	15
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	17

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Cartonfer S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	4375100262
Sede Legale	Comune di Vittorio Veneto (TV) via Piemonte n.5
Legale Rappresentante	Casagrande Silvano
Responsabile tecnico	Casagrande Luca
Progettisti	Dr. Roberto Fier Ing. Sergio Pavan
Sistema di controllo della qualità:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9.000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14.000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 18.000 <input type="checkbox"/> EMAS <input checked="" type="checkbox"/> certificazione prevista da Regolamento UE n. 333/2011 <input checked="" type="checkbox"/> certificazione prevista da Regolamento UE n. 715/2013 <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS 18001:2007

Ubicazione Impianto

Comune di localizzazione	Vittorio Veneto
Indirizzo	Via Piemonte 5



ULSS di Competenza	Ulss 7
Dati Catastali	Foglio Fg. 78 Mappali 580, 1353, 1728, 1348
Titolo di disponibilità dell'area	Contratto d'affitto tra GSL S.r.l. e Cartonfer S.r.l. per i mappali n. 1728, 580 e 1353 (Foglio. 78) e n. 1348 (Foglio. 2 Sez.H).
Superficie	13.428,00 mq complessivi 3.684,48 mq coperti 9.665,63 mq pavimentati
Accesso	Via Piemonte
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona produttiva D2: zone produttive esistenti o di completamento soggette a piano attuativo
Variante Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle linee guida ARPAV contenute nell'appendice 3 dell'Allegato A alla DGRV n. 264 del 05/03/2013.

Tipo Impianto	Operazione
STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO	R12/R3/R4
	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti rifiuti non pericolosi di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo EER, sono indicate anche le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X	X
02.01.10	rifiuti metallici	X		X	X
03.01.01	scarti di corteccia e sughero				X
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio,			X	X




EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
	legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)				X
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze			X	X
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate			X	X
07.02.13	rifiuti plastici			X	X
10.02.10	scaglie di laminazione	X		X	X
10.03.05	rifiuti di allumina				X
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05				X
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07				X
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro			X	X
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
11.05.99	rifiuti non specificati altrimenti (contenenti frazioni metalliche)	X		X	X
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X		X	X
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X		X	X
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X		X	X
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X		X	X
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici			X	X
12.01.99	rifiuti non specificati altrimenti (contenenti frazioni metalliche)	X		X	X
15.01.01	imballaggi in carta e cartone		X	X	X
15.01.02	imballaggi in plastica			X	X
15.01.03	imballaggi in legno			X	X
15.01.04	imballaggi metallici	X		X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
15.01.05	imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X
15.01.06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
15.01.07	imballaggi in vetro			X	X
15.01.09	imballaggi in materia tessile			X	X
16.01.03	pneumatici fuori uso			X	X
16.01.16	serbatoi per gas liquido	X		X	X
16.01.17	metalli ferrosi	X		X	X
16.01.18	metalli non ferrosi	X		X	X
16.01.19	plastica			X	X
16.01.20	vetro			X	X
16.01.22	componenti non specificati altrimenti	X		X	X
16.02.14 (1)	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213	X		X	X
16.02.14 (2)	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213				X
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature	X		X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
	fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215				
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)				X
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti				X
17.02.01	legno			X	X
17.02.02	vetro			X	X
17.02.03	plastica			X	X
17.04.01	rame, bronzo, ottone	X		X	X
17.04.02	alluminio	X		X	X
17.04.03	piombo	X		X	X
17.04.04	zinco	X		X	X
17.04.05	ferro e acciaio	X		X	X
17.04.06	stagno	X		X	X
17.04.07	metalli misti	X		X	X
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
17.06.04 (3)	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X		X	X
17.08.02	materiali di costruzione a base di gesso	X		X	X
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	X		X	X
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				X
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X	X
19.12.01	carta e cartone		X	X	X
19.12.02	metalli ferrosi	X		X	X
19.12.03	metalli non ferrosi	X		X	X
19.12.04	plastica e gomma			X	X
19.12.05	vetro			X	X
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			X	X
19.12.08	prodotti tessili			X	X
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti			X	X
20.01.01	carta e cartone		X	X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
20.01.02	vetro			X	X
20.01.10	abbigliamento				X
20.01.11	prodotti tessili				X
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			X	X
20.01.39	plastica			X	X
20.01.40	metallo	X		X	X
20.03.07	rifiuti ingombranti	X		X	X

Nota 1: rifiuti aventi EER 160214 costituiti da:

- a) apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, non rientranti nel campo di applicazione dei RAEE (inclusi utensili industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 49/2014);
- b) apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, rientranti nel campo di applicazione dei RAEE del D.Lgs. 49/2014, purché aventi peso complessivo superiore a 100 kg e costituite almeno per l'80% da elementi metallici;

Nota 2: rifiuti aventi EER 16 02 14 diversi da quelli compresi nella nota 1 b) peso complessivo inferiore a 100 kg e costituite da meno dell'80% di elementi metallici;

Nota 3: attività di recupero R4 limitata a materiali/pannelli costituiti da rivestimento metallico e anima in materiale plastico, finalizzata all'ottenimento di end of waste metallico conforme ai Regolamenti n. 333/2011 e n. 715/2013.

Quantitativi gestibili

1. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
 - a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 1.735 Mg di cui al massimo 135 Mg dei seguenti rifiuti non riconducibili ai codici EER previsti ai punti 6.2 e 6.3 della lettera A dell'Allegato A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014:
 - 02.01.10 rifiuti metallici
 - 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
 - 04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze



- 04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate
 - 10.03.05 rifiuti di allumina
 - 10.09.06 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05
 - 10.09.08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07
 - 10.11.03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
 - 15.01.09 imballaggi in materia tessile
 - 16.01.03 pneumatici fuori uso
 - 16.01.16 serbatoi per gas liquido
 - 16.01.18 metalli non ferrosi
 - 16.01.22 componenti non specificati altrimenti
 - 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213
 - 16.08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
 - 16.08.03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
 - 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
 - 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
 - 19.12.01 carta e cartone
 - 19.12.08 prodotti tessili
 - 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
 - 20.01.10 abbigliamento
 - 20.01.11 prodotti tessili
 - 20.03.07 rifiuti ingombranti.
- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto:
43.000 Mg, di cui 9.000 Mg destinati alla mera messa in riserva R13;
- c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto: 294,5 Mg.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

2. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:
- a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti e accorpamento codici EER uguali provenienti da diversi produttori;
 - b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
 - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche



merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero;

- adeguamento volumetrico mediante macchinari per la cesoiatura e l'ossitaglio in conformità alla documentazione trasmessa in data 07/05/2014, assunta al prot. n. 46723 del 07/05/2014 e integrata in sede di conferenza di servizi in data 04/07/2014;
- operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti per ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero presso impianto di recupero finale.

d) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate e trattamento (macinazione, triturazione, cesoiatura);

e) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento.

3. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

4. Il recupero dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011 e per i rifiuti di rame e leghe di rame, a partire dal 01/01/2014, di quanto previsto dal Regolamento UE 715/2013.

5. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 3, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano:

- a) per i materiali cartacei, le specifiche di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- b) per i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio e leghe di alluminio, i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;
- c) per i prodotti non ferrosi, le specifiche di cui ai punti 3.2.3 c e 3.2.4 c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- d) per i prodotti costituiti da rame e leghe di rame, i criteri previsti dal Regolamento CE n. 715/2013.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla norma tecnica di settore sopra richiamata devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

6. La Ditta è autorizzata a svolgere l'operazione di recupero e stoccaggio sulle seguenti tipologie di rifiuti EER che possono essere ricevuti in impianto alle seguenti condizioni e/o limitazioni:

- a) EER 02 01 04: i rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi;
- b) EER 11 05 99: i rifiuti non specificati altrimenti contenenti frazioni metalliche;



- c) EER 12 01 99: i rifiuti non specificati altrimenti contenenti frazioni metalliche;
- d) EER 16 02 14: operazioni R13/R12/R4 per apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, non rientranti nel campo di applicazione dei RAEE (inclusi utensili industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 49/2014);
- e) EER 16 02 14: operazioni R13/R12/R4 per apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, rientranti nel campo di applicazione dei RAEE del D.Lgs. 49/2014, purché aventi peso complessivo superiore a 100 kg e costituite almeno per l'80% da elementi metallici;
- f) EER 16 02 14: operazioni R13 per rifiuti aventi EER 16 02 14 diversi da quelli compresi al punto e) peso complessivo inferiore a 100 kg e costituite da meno dell'80% di elementi metallici;
- g) la ditta è autorizzata alla ricezione del codice EER 16 02 14 (non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014) e del codice EER 16 02 16 RAEE, costituiti da soli macchinari obsoleti di grosse dimensioni (quali, ad esempio, torni industriali, presse, cesoie, squadratrici, ecc.); l'area di conferimento dei suddetti rifiuti deve essere dotata di copertura adeguata (è ammesso anche l'utilizzo di contenitori a tenuta coperti);
- h) EER 17 08 02: l'attività di recupero rifiuti R4 è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di eventuali materiali metallici contenuti nelle matrici metalliche di supporto di elementi in cartongesso; non sono previste per tale rifiuto operazioni di triturazione;
- i) per i rifiuti identificati da codici generici xx yy 99 e per il rifiuto identificato dal EER 19 12 12 devono essere indicati nel registro di carico e scarico o nel sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, nello spazio "annotazioni", la tipologia, il processo produttivo di provenienza e le caratteristiche degli stessi;
- j) EER 17 06 04: l'attività di recupero R4 limitata a materiali/pannelli costituiti da rivestimento metallico e anima in materiale plastico, finalizzata all'ottenimento di EOW metallico conforme ai Regolamenti n. 333/2011 e n. 715/2013.

Altre prescrizioni

7. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE e normativa nazionale di recepimento (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio e al D.Lgs. 152/2006;
 - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
 - d) le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;



8. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le procedure di campionamento e di verifica di cui ai Regolamenti 333 e 755 ovvero di altri regolamenti di settore sono utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle procedure sopra descritte; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.
9. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
10. I rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, alla loro uscita come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero come materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto. La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto.
11. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento, estintori e materiale assorbente a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto;
 - c) devono essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
12. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro, come da planimetria di progetto TAV. 1B rev. 7 acquisita al prot. n. 71799 del 20/11/2019; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
 - b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la Decisione 955/2014 e D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente. I cumuli a terra devono essere separati da uno spazio fisico sufficiente a non far entrare in contatto cumuli di rifiuti diversi, o da apposite barriere. I contenitori o i cumuli del rifiuto in esclusiva messa in riserva vanno contrassegnati dalla dicitura "ESCLUSIVA MESSA IN RISERVA R13";



- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa rev. 1 agli atti di questa Amministrazione, acquisito al prot. 71793 del 20/11/2019, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- d) i cumuli dei materiali trattati non devono superare l'altezza di quattro metri in corrispondenza del primo metro di distanza dalla recinzione perimetrale; l'altezza dei cumuli a distanza maggiore di un metro e l'addossamento degli stessi ai muri perimetrali degli edifici e alla recinzione perimetrale deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- e) devono essere mantenuti a disposizione mezzi idonei alla movimentazione dei materiali atti ad assicurare e facilitare eventuali controlli da parte degli enti competenti;
- f) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali e garantita una costante pulizia dell'area;
- g) le emissioni sonore provenienti dall'impianto in attività devono rispettare i limiti previsti dalle norme vigenti nonché dai regolamenti comunali;
- h) la gestione dei rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 deve essere effettuata secondo le prescrizioni ivi indicate;
- i) lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal codice EER 16 02 14, rientrante o non nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, deve essere mantenuto distinto e chiaramente identificabile;
- j) i rifiuti identificati con i codici EER 17 08 02, 17 09 04, 12 01 02 e 12 01 04 devono essere movimentati e trattati senza produrre emissioni polverulente;
- k) i cassoni a tenuta stoccati all'aperto e contenenti materiali che possono dare origine al rilascio per dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, devono essere dotati di copertura da chiudere in corrispondenza degli eventi piovosi;
- l) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11 e in particolare deve:
 - o dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 157 comma 1);
 - o dotare tali attrezzature di certificato di taratura (art. 107 comma 1);
 - o dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 157 comma 2).
- m) i materiali a base di vetro non devono essere contaminati da sostanze chimiche o biodegradabili;
- n) è vietato il conferimento dei rifiuti allo stato liquido e di rifiuti che contengano materiali putrescibili;
- o) nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al codice EER 19 12 01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 20 03 01);
- p) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- q) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e della vigente normativa in materia di servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;
- r) la ditta può stoccare un quantitativo di cavi elettrici tal quali, preventivamente alla lavorazione,



non superiore a 10 Mg: qualora intendesse superare tale quantitativo deve esperire quanto previsto dal DPR 151/2011 e trasmettere copia della SCIA a questa Amministrazione;

s) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche.

13. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

14. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

15. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Tavola n. 2B in scala 1: 200 rev. n. 7 del 20/11/2019.

16. I due punti di emissione in atmosfera, afferenti alle due stazioni di filtrazione, devono essere dotati di camini con direzione di uscita verticale. Le necessarie prese per misure e campionamento devono essere raggiungibili entrambe con scale fisse e ballatoi di adeguate dimensioni.

17. Per una migliore gestione del sistema di trattamento dell'aria la ditta deve installare per ogni stazione di filtrazione un dispositivo di controllo della pressione differenziale ingresso - uscita dal filtro depolveratore.

18. Ogni punto di emissione in atmosfera, con orientazione verticale del tratto di scarico finale, deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nelle Linee Guida dal titolo: "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" reperibile nel sito internet della Provincia: www.provincia.treviso.it.

19. Le prese devono essere raggiungibili con scale fisse e ballatoi di dimensioni e geometria conformi alle indicazioni riportate nelle citate Linee Guida.

20. I parametri e relativi valori limite di emissione dei punti E1 ed E2 di cui alle operazioni di macinazione e separazione magnetica di rifiuti vari e macinazione cavi elettrici, devono essere i seguenti:

a) parametro: polveri

valore limite di emissione: 10 mg/m³

b) parametro: metalli nelle polveri - cadmio

valore limite di emissione: 0,2 mg/m³

c) parametro: metalli nelle polveri - piombo, rame e stagno

valore limite di emissione: 5 mg/m³ (come somma delle concentrazioni).

21. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

22. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa).

23. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88.



24. I Metodi analitici di riferimento sono:
- a) Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
 - b) Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura della portata dei flussi gassosi convogliati
 - c) Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la misura dei metalli.
25. La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.
26. L'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
27. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento delle emissioni devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione.
28. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento suddetti devono essere documentate in apposito quaderno mediante registrazione degli interventi effettuati.
29. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti di lavorazione rifiuti. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
30. Le emissioni generate dalle operazioni di adeguamento volumetrico mediante macchinari per la cesoiatura e l'ossitaglio sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura "in deroga" di cui al punto hh) della Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. Per tali emissioni si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente.
31. Le operazioni di riduzione volumetrica vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del documento di valutazione dei rischi ambientali, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile di aspirazione.

SEZIONE D. SCARICHI IDRICI

32. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione del piazzale con recapito nel fossato tombinato di Via Piemonte, alle seguenti condizioni:
- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 - b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco, tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta.



33. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo.
34. Lo scarico deve essere accessibile all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 l e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
35. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di accumulo/rilancio, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
36. E' vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali e dalle coperture, nelle vasche di raccolta/accumulo/rilancio e nell'impianto di disoleazione reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.
37. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del sistema per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche deve essere comunicata a questa Amministrazione.
38. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
39. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizio all'ambiente.
40. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici impermeabilizzate, alle strutture di contenimento, alle vasche, ai serbatoi, alle cisterne, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale conseguente inquinamento.
41. Ogni modifica sostanziale dell'impianto di disoleazione o dello scarico devono essere preventivamente autorizzata.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE e dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dalla miscelazione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19 12 XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19 12 12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda



di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Pag. 17 di 17

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Cartonfer S.r.l., Comune di Vittorio Veneto. Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. Autorizzazione all'esercizio con modifica. D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

Atto T0B3MJ